

Trasferimenti. L'articolo 30 del Dlgs 165/2001

Mobilità «obbligata» all'interno di 50 chilometri

Gianluca Bertagna

L'istituto della **mobilità** tra le pubbliche amministrazioni è stato totalmente riscritto dal Dl 90/2014 e ulteriormente modificato dalla legge di conversione.

Il riferimento è l'articolo 30 del Dlgs 165/2001, anche se, i vari rimandi a successivi interventi, non sembrano dare nulla per definitivo.

Viene confermato che, a livello generale, per il passaggio di dipendenti tra un ente l'altro serve sempre l'assenso dell'amministrazione di appartenenza. Solamente per la mobilità tra le sedi centrali dei ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali, ed in via sperimentale, non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione.

Al di fuori di questi casi, le amministrazioni devono fissare preventivamente i requisiti e le competenze professionali dei posti che si intendono ricoprire tramite mobilità e debbono pubblicare sul proprio sito istituzionale per almeno tren-

ta giorni un bando per rendere pubblici i posti che si intendono occupare, con i requisiti dei candidati.

Poiché può accadere, soprattutto se sono coinvolte amministrazioni di diversi comparti, che i dipendenti che transitano con mobilità non abbiano la pie-

SEDI CENTRALI

I passaggi dei dipendenti da un ministero a un altro non richiedono l'assenso preventivo dell'ente di appartenenza

na professionalità necessaria per lo svolgimento dei nuovi compiti, la legge di conversione del Dl 90/2014 ha previsto, senza corsi aggiuntivi, la possibilità che vengano attivati percorsi di riqualificazione dei lavoratori la cui domanda di trasferimento è accolta.

Particolarmente delicata la questione della mobilità "obbligatoria". Il comma 2 dell'articolo 30 del Dlgs 165/2001 prevede che i dipendenti possono esse-

re trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in un'altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede cui sono adibiti.

In questo caso non è necessario il benestare del lavoratore. L'assenso del dipendente a trasferirsi in altra sede è, invece, obbligatorio quando il dipendente ha figli di età inferiore a tre anni con diritto al congedo parentale oppure si tratti di persone che hanno familiari con disabilità grave (articolo 33, comma 3 della legge 104/1992).

L'applicazione della norma è particolarmente delicata poiché mette, ovviamente, in opposizione le esigenze dell'amministrazione con quelle dei lavoratori. Al fine di gestire nel migliore dei modi i potenziali conflitti, è previsto un decreto da parte del ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione per fissare i criteri per i processi di trasferimenti "obbligati"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

